ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

(iscritto al n. 325 del Registro degli Organismi di cui all'art. 3 del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180)

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.38.27
mediazione@puntopec.it; mediazione@ordineavvocaticomo.it; www.ordineavvocaticomo.it;

INFORMATIVA AI PARTECIPANTI ALLA MEDIAZIONE SULLA DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007 N. 231 PER L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. Perché vi viene richiesta questa dichiarazione

L'Organismo di Mediazione di Como (di seguito l'"**Organismo**") è soggetto agli obblighi di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo previsti dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90.

In qualità di soggetto obbligato ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. g) del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 - e conformemente a quanto previsto dall'art. 60 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 - l'Organismo è tenuto ad acquisire, prima dell'avvio di ogni procedimento di mediazione, le informazioni necessarie per l'adeguata verifica della clientela.

La normativa persegue la finalità di prevenire l'utilizzo del sistema giuridico ed economico per operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La compilazione dei moduli non è pertanto una formalità discrezionale, ma un adempimento obbligatorio di legge.

I moduli sono stati predisposti in conformità alle indicazioni del Consiglio Nazionale Forense.

2. Quando deve essere compilata la dichiarazione

La dichiarazione deve essere compilata e consegnata all'Organismo nei seguenti momenti e circostanze.

2.1 Regola generale: prima dell'avvio della procedura

L'identificazione del cliente e la verifica della sua identità devono avvenire, di norma, in occasione dell'instaurazione del rapporto professionale, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

Nessuna procedura di mediazione potrà essere avviata o proseguita se l'Organismo non è in grado di adempiere correttamente agli obblighi di adeguata verifica nel rispetto dell'art 42 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

2.2 Possibile differimento in caso di basso rischio (entro 30 giorni)

In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identità del titolare effettivo può essere posticipata a un momento successivo all'instaurazione del rapporto, purché completata entro 30 giorni dall'avvio della procedura. In tal caso, l'Organismo provvede comunque all'acquisizione immediata dei dati identificativi essenziali del cliente e dell'esecutore.

Costituiscono tipicamente situazioni a basso rischio quelle in cui:
- il partecipante è un soggetto residente in Italia, con attività lavorativa documentata e ordinaria;
- la vertenza riguarda operazioni coerenti con il profilo economico del partecipante;
- la documentazione fornita è attendibile e completa;
- non emergono indicatori di anomalia.

2.3 Obbligo di compilazione in ogni caso

A prescindere dal livello di rischio, la dichiarazione deve essere sempre compilata quando:
- vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente dall'importo o dalla tipologia dell'operazione (art. 17, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231);
- vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione (art. 17, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231);
- la mediazione riguarda il trasferimento di diritti reali immobiliari, la gestione di somme di denaro, la costituzione o gestione di società o enti, o altre operazioni che per natura o importo presentino profili di rischio rilevanti;
- il partecipante o il titolare effettivo riveste la qualifica di Persona Politicamente Esposta ("**PEP**") o ha stretti legami con un PEP;
- sono coinvolti soggetti o fondi provenienti da "Paesi terzi ad alto rischio" individuati dalla normativa comunitaria;
- i pagamenti previsti nell'ambito della controversia provengono da terzi rispetto al partecipante dichiarato, o da soggetti non chiaramente identificabili;
- l'operazione presenta caratteristiche inusuali rispetto al profilo economico-patrimoniale del partecipante.

2.4 Aggiornamento nel corso della procedura

Se, nel corso del procedimento di mediazione, emergono nuove informazioni o circostanze che modificano il profilo di rischio del partecipante (ad esempio, cambiamenti nell'oggetto della controversia, nuove informazioni sul titolare effettivo, o l'acquisizione della qualifica di PEP), l'Organismo potrà richiedere l'aggiornamento o l'integrazione della dichiarazione già resa.

3. Chi deve compilare la dichiarazione

3.1 Persone fisiche

Devono compilare il "Modulo per persone fisiche":

- ogni partecipante persona fisica alla procedura di mediazione (istante e/o invitato);
- l'esecutore, qualora diverso dal partecipante (es. avvocato munito di procura, tutore, curatore, amministratore di sostegno), con indicazione del titolo che legittima la rappresentanza;
- il/i titolare/i effettivo/i, qualora il partecipante agisca per conto di altri soggetti o nell'interesse di terzi.

A tal riguardo si precisa che per "titolare effettivo" si intende la persona fisica, o le persone fisiche, che in ultima istanza possiedono o controllano il cliente, ovvero nel cui interesse il rapporto o l'operazione è instaurato o eseguito.

3.2 Persone giuridiche ed enti

Devono compilare il Modulo per persone giuridiche ed enti:

- ogni partecipante che sia una società di capitali, società di persone, associazione, fondazione, ente pubblico o altro soggetto giuridico collettivo;
- il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante ovvero dal delegato munito di apposito potere, con indicazione del relativo titolo.

Per le persone giuridiche, devono essere identificati anche il/i titolare/i effettivo/i, ovvero le persone fisiche che, in ultima istanza, detengono la proprietà o il controllo dell'ente (con partecipazione diretta o indiretta superiore al 25%, o attraverso l'esercizio di controllo).

4. Cosa è richiesto: documenti da allegare

Per le persone fisiche, bisogna allegare:

- copia del documento di identità in corso di validità del partecipante/cliente;
- copia del documento di identità dell'esecutore, se diverso dal cliente;
- copia del documento di identità del/dei titolare/i effettivo/i, se identificati.

Per le persone giuridiche ed enti, bisogna allegare:

- visura camerale aggiornata (non anteriore a tre mesi);
- copia del documento di identità del legale rappresentante;
- copia del documento di identità dell'eventuale delegato;
- copia del documento di identità del/dei titolare/i effettivo/i.

In caso di basso rischio adeguatamente documentato, ai sensi delle Regole Tecniche CNF, per l'identificazione del titolare effettivo può essere sufficiente una dichiarazione ragionevolmente attendibile del cliente o una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, eventualmente corredata da documentazione di supporto (es. visura CCIAA), senza necessità della copia del documento d'identità del titolare effettivo.

5. Informazioni richieste dalla dichiarazione

I moduli richiedono le seguenti informazioni, necessarie per l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231:

- dati anagrafici e fiscali del partecipante/cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo;
- dichiarazione circa l'eventuale qualifica di Persona Politicamente Esposta o di familiare/soggetto strettamente legato a un PEP;
- professione e principale fonte di reddito del partecipante;
- valore dell'oggetto della mediazione e provenienza dei fondi (attività lavorativa, eredità, donazione, vendita di beni o attività finanziarie, finanziamento bancario, provvista da terzi, altro);
- scopo e natura della prestazione: descrizione sintetica dell'oggetto della vertenza e delle richieste sottoposte alla mediazione;
- eventuale presenza di procedimenti penali in corso o carichi pendenti per reati di natura economica, tributaria o societaria a carico del partecipante o dei titolari effettivi.

Queste informazioni sono raccolte esclusivamente ai fini dell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio e sono trattate nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 — GDPR), anche in relazione a obblighi di riservatezza propri della mediazione.

6. Valutazione del rischio da parte dell'Organismo

Sulla base delle informazioni e dei documenti acquisiti, l'Organismo, per il tramite del mediatore nominato per la procedura, procede alla valutazione del rischio associato al singolo partecipante e alla singola operazione, attribuendo un profilo di rischio (basso, medio, alto) in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 17, c. 3, del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, che tengono conto, tra l'altro: della natura giuridica del cliente; dell'attività prevalente svolta; del comportamento tenuto; dell'area

geografica di residenza; della tipologia, modalità e ammontare dell'operazione; della ragionevolezza dell'operazione rispetto al profilo economico del cliente.

In presenza di un profilo di rischio elevato, l'Organismo, per il tramite del mediatore nominato per la procedura, applicherà misure rafforzate di adeguata verifica, che potranno comportare la richiesta di documentazione integrativa (es. dichiarazioni dei redditi, estratti conto, atti di provenienza dei fondi). In presenza di un profilo di rischio basso, potranno essere applicate le misure semplificate previste dalla normativa.

7. Riservatezza, conservazione e obblighi di segnalazione

Le dichiarazioni e i documenti raccolti sono conservati dall'Organismo per un periodo di 10 anni, ai sensi dell'art. 31, c. 3, del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, che prevale sulle diverse disposizioni di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 in materia di durata della conservazione degli atti di mediazione.

L'Organismo è altresì tenuto, nell'ipotesi in cui emergano elementi di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, a segnalare l'operazione sospetta all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231. Tale obbligo deve essere bilanciato con i doveri di riservatezza previsti dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione, nel rispetto del disposto dell'art. 38 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e delle indicazioni del CNF.

I dati acquisiti non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle antiriciclaggio e non saranno comunicati a terzi, se non nei casi previsti dalla legge.

8. Conseguenze dell'omissione o del rifiuto

Qualora un partecipante rifiuti di fornire le informazioni richieste o non consenta l'adeguata verifica, l'Organismo è obbligato ad astenersi dall'avviare o dal proseguire la procedura di mediazione, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, e a valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta all'UIF.

9. Istruzioni operative

1. Verificare il modulo applicabile: utilizzare il "Modulo per persone fisiche" se si partecipa in proprio; utilizzare il "Modulo per persone giuridiche ed enti" se si partecipa in nome e per conto di una società o di un ente.

2. Compilare il modulo in ogni sua parte, con particolare attenzione alle sezioni relative al titolare effettivo, allo status di PEP e alla provenienza dei fondi.

3. Allegare la copia del documento di identità e, per le persone giuridiche, la visura camerale aggiornata.

4. Sottoscrivere la dichiarazione, assumendo responsabilità per la veridicità delle informazioni rese.

5. Depositare il modulo compilato e firmato alla Segreteria dell'Organismo prima dell'avvio del primo incontro di mediazione: per la parte istante contestualmente al deposito della domanda di mediazione e per la parte invitata contestualmente al deposito della domanda di adesione.

Per eventuali chiarimenti sulla compilazione dei moduli, la Segreteria dell'Organismo di Mediazione di Como è disponibile a fornire assistenza.